

N. R.G. 4709/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
 Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Vinicia Licia Serena Calendino

Presidente rel.

dr. Alessandro Bondi

Consigliere

dr. Lucia Trigilio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4709/2018** promossa in grado d'appello

DA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████
 ██████████ 51 SCALA B INT 2 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. ██████████
 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████
 ██████████ VIA ██████████ 80128 NAPOLI; ██████████
 ██████████ PIAZZA ██████████ 80128 NAPOLI,

APPELLANTE

CONTRO

██████████ PLC - ██████████ (C.F. ██████████)
 elettivamente domiciliata in ██████████ 00196 ROMA presso lo studio
 dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
 ██████████ VIA ██████████ 20122 MILANO,

██████████ SRL (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in VIA ██████████ 16121
 GENOVA presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende come da
 delega in atti, unitamente all'avv. ██████████ VIA ██████████
 ██████████ 1 20122 MILANO,

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in ██████████
 ██████████ 10 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo
 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████
 ██████████ VIALE ██████████ 10 20144 MILANO,

APPELLATE

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni

sulle seguenti conclusioni:

PER ██████████



UDIENZA DEL 05.11.2020 I difensori Prof. Avv. [REDACTED] [REDACTED] Avv. [REDACTED] [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] già costituiti per il Prof. [REDACTED] [REDACTED] riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai documenti allegati, ed a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel libello introduttivo di lite e nei verbali di causa, che si abbiano in questa sede per integralmente richiamati, ripetuti e trascritti chiedono l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. I predetti avvocati, impugnano e contestano estensivamente, punto per punto, le avverse difese, pretese e, per quanto di ragione, la documentazione versata in atti, insistendo per l'accoglimento integrale nel merito dell'appello promosso, insistendo anche in questa sede per l'accertamento dell'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui condanna alla refusione delle spese legali il Prof. [REDACTED] e per l'effetto dichiarare, in ogni caso, la non debenza delle somme dovute a titolo di spese legali, con vittoria di spese e competenze di lite, anche in considerazione del doppio grado di giudizio, nonché in considerazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione civile obbligatoria, ex art. art. 96, comma 3 c.p.c., oltre accessori di legge, **con attribuzione ai procuratori antistatari**. I predetti procuratori chiedono che, verificata la bontà di quanto asserito, si voglia provvedere nell'integrale accoglimento delle conclusioni rese con l'atto di Appello pronunciando avverso ogni contraria domanda, eccezione, ed istanza da rigettarsi, precisando quanto segue:

SI CHIEDE Nel merito ed in via principale:

1) Rigettata ogni avversa istanza, riformare, in relazione ai singoli capi oggetto di impugnazione, in accoglimento dell'appello promosso, per le motivazioni tutte esposte nella narrativa agli atti, la sentenza n. 10048/2018 emessa dal Tribunale di Milano, VI sez. Civile – ex XII civile, in persona della Dott.ssa Stefania Illarietti il 09.10.2018, depositata e resa pubblica in pari data, resa tra le parti [REDACTED] e [REDACTED] PLC, nonché [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] n.q. di titolare della [REDACTED] all'esito del giudizio recante R.G.N. 39535/2014 e per l'effetto

2) Accertare e dichiarare la società [REDACTED] PLC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, inadempiente contrattuale con riferimento al contratto di assicurazione stipulato col Prof. [REDACTED] in data 04.11.2008 a seguito del pagamento sia del danno che delle spese sopportate dal Prof. [REDACTED] a seguito della sentenza n. 24436/10 del Tribunale Civile di Roma

3) Condannare la [REDACTED] PLC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere al medesimo Prof. [REDACTED] quanto da quest'ultimo dovuto corrispondere alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] in esecuzione della menzionata sentenza e cioè l'importo di € 39.427,92 di cui € 31.500,00 per sorta ed € 7.927,92 per spese legali oltre interessi.

4) Condannare, inoltre, la [REDACTED] PLC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ristoro in favore del Prof. [REDACTED] [REDACTED] del danno all'immagine, intesa quale reputazione personale e prestigio professionale, quantificato nell'importo pari ad € 30.000,00, ovvero secondo il prudente apprezzamento;

5) Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui condanna alla refusione delle spese legali il Prof. [REDACTED] alle parti e per l'effetto dichiarare, in ogni caso, la non debenza delle somme dovute a titolo di spese legali.

Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in considerazione del doppio grado di giudizio, nonché in considerazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione civile obbligatoria, ex art. art. 96, comma 3 c.p.c., oltre accessori di legge, **con attribuzione ai procuratori antistatari**.



Si chiede che la causa venga assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

PER [REDACTED] PLC - [REDACTED]

Gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] difensori e rappresentanti in giudizio della [REDACTED] Plc, in adempimento di quanto stabilito dalla Corte di Appello con ordinanza del 22 ottobre 2020, con la quale veniva disposta la trattazione scritta della causa di cui agli estremi in oggetto, richiamato quanto dedotto con le precedenti difese e quanto risulta dai documenti da essa prodotti, chiedono accogliersi le seguenti CONCLUSIONI

"Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal prof. [REDACTED] [REDACTED] per la riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano n.10048 del 9/10/2018, perchè inammissibile e comunque perchè infondato sia in fatto che in diritto.

Voglia pertanto confermare in ogni sua parte la gravata sentenza, con particolare riferimento alla liquidazione delle spese del processo di primo grado, riguardanti la s.r.l. [REDACTED] e la soc.r.l. [REDACTED] e rigettare pertanto qualsiasi diversa domanda da chicchessia proposta al riguardo, nei confronti della soc. [REDACTED] [REDACTED] Plc, perchè inammissibile e comunque perchè infondata. Spese rifuse". Roma 29 ottobre 2020.

PER [REDACTED] SRL

Nell'interesse della appellata [REDACTED] Srl, si precisano le conclusioni come in comparsa di risposta e quindi CONCLUSIONI

"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respingere l'appello nella parte in cui ha richiesto dichiararsi l'illegittimità della sentenza nella parte in cui condanna alla refusione delle spese legali. Confermare quindi la sentenza di 1° grado in punto spese legali a favore di [REDACTED] Srl. Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del 2° grado del giudizio."

PER [REDACTED] S.R.L.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER [REDACTED] S.R.L.

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

Nel merito

1) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui provvede a dichiarare dovuto il rimborso delle spese legali in favore di [REDACTED] e conseguentemente rigettare la domanda dell'appellante che richiede la riforma dello stesso punto.

2) dichiarare tenuto l'appellante e/o la parte che dovesse risultare soccombente al pagamento delle spese legali di [REDACTED] del presente giudizio di appello, tenuto conto dei parametri forensi ex DM 55/2014.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

SI DICHIARA ESPRESSAMENTE DI NON ACCETTARE IL CONTRADDITTORIO SU EVENTUALI DOMANDE NUOVE EX ADVERSO PROPOSTE, E SI INSTA AFFINCHÉ LA CAUSA VENGA TRATTENUTA IN DECISIONE

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER [REDACTED] S.R.L.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato a [REDACTED] [REDACTED] PLC [REDACTED] a [REDACTED] srl e ad [REDACTED] [REDACTED] titolare di [REDACTED] (ora [REDACTED] srl, nde), [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto questi ultimi avanti al Tribunale di Milano, deducendo "la responsabilità contrattuale della [REDACTED] PLC per mala gestio propria" e, quindi, "l'inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli



effetti del disposto di cui all'art. 1218 cc, da parte della [REDACTED] quale ente assicuratore di esso [REDACTED] “.. contro il rischio della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione medica”, come da contratto del 4.11.2008.

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado [REDACTED] ha dedotto di essere stato a sua volta citato in giudizio avanti al Tribunale di Roma da [REDACTED] [REDACTED] da lui operata per mastoplastica additiva, per il risarcimento del danno subito a causa della cattiva riuscita dell'intervento; che egli, oltre alla notizia della richiesta di risarcimento, aveva comunicato alla sua assicuratrice per la responsabilità professionale [REDACTED] (tramite i due broker, pure essi citati) l'atto di citazione notificatogli da [REDACTED] al quale egli aveva aggiunto la sua firma per consentire alla [REDACTED] di gestire il sinistro, come previsto dal contratto, e quant'altro necessario; che, successivamente, gli era stata notificata la sentenza n. 24436/2010, pubblicata il 6.12.2010, con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in contumacia a pagare a [REDACTED] la somma di e. 34.461,68, oltre alle spese processuali (e. 2.500,00 per onorari, e.1500,00 per diritti, e. 1.100,00 per esborsi, e.1.200,00 per la CTU); che solo in quell'occasione egli aveva appreso che [REDACTED] non aveva posto in essere alcuna attività in suo favore, nonostante la clausola contrattuale “Gestione delle vertenze-spese legali”, in forza della quale la Compagnia avrebbe dovuto assumere la gestione delle vertenze relative alla polizza, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e in ragione della quale gli era stato precluso di poter agire in giudizio personalmente avanti al Tribunale di Roma.

Ha quindi asserito che, nonostante con tale clausola [REDACTED] avesse assunto la qualità di mandataria in rem propriam e dovesse quindi perseguire non solo il proprio interesse, ma anche quello dell'assicurato, era venuta meno alla diligenza dovuta ex art. 1176 cc e si era resa inadempiente *sia perché non aveva dato “..alcun seguito e /o fattivo riscontro alla denuncia di sinistro da lui effettuata”,*

sia per “.. avere omesso in toto qualsiasi iniziativa utile alla possibile definizione transattiva del sinistro, non preoccupandosi in modo alcuno di prendere contatto con il patrocinatore della presunta danneggiata o di sottoporre ad indagine medico legale sia costei, che la documentazione inerente l'intervento ..” da lui eseguito,

sia perché il patto di gestione della lite negava di fatto all'assicurato ogni possibilità di intervento o di discrezionalità nella difesa contro una richiesta di risarcimento (v. atto cit, p. 13, in basso), avendo l'assicuratrice riservato a sé la scelta dei legali, precludendogli “ la facoltà di nominare” propri legali (v. atto cit. p. 11 in alto).

Ha quindi chiesto il risarcimento del danno subito, anche alla reputazione personale e professionale.

Ha dedotto, altresì, la “corresponsabilità” di [REDACTED] srl, nonché di [REDACTED] [REDACTED]

Ha concluso chiedendo:

- in primis, di accertare l'inadempienza di [REDACTED]
- di condannarla a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, quanto da lui pagato a [REDACTED] in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, e cioè l'importo di e. 39.427,92, di cui 31.500,00 per sorte capitale ed e. 7.927,92 per spese legali oltre interessi, nonché l'importo di e. 30.000,00 (o quello ritenuto di giustizia) per il danno all'immagine, intesa quale reputazione personale e prestigio professionale,
- di accertare, altresì, la “corresponsabilità” di [REDACTED] srl e [REDACTED] [REDACTED] e di condannarle, in via alternativa e solidale, a pagargli le somme predette,
- con vittoria delle spese del grado.



--

██████████ e ██████████ srl si sono costituite separatamente, deducendo di non essere passivamente legittimate e comunque di avere diligentemente adempiuto quanto a loro carico; che l'unico soggetto obbligato per l'assicurazione della responsabilità civile era ██████████. Hanno quindi chiesto la reiezione delle domande proposte da ██████████ nei loro confronti.

--

██████████ si è costituita, negando la propria responsabilità.

Più precisamente, ha dichiarato che:

-la clausola invocata da ██████████ le conferiva la facoltà, quale assicuratore, di agire solo sino a quando ne avesse avuto interesse,

-la clausola non impediva al ██████████ di agire personalmente poiché si limitava a sancire il diritto di essa ██████████ di non riconoscere all'assicurato le spese di lite per legali e tecnici da essa non designati,

-in ogni caso, ██████████ non l'aveva posta in condizione di decidere sul da farsi, dato che non le era mai stata consegnata la copia originale dell'atto di citazione notificato a ██████████ o una sua fotocopia e che questi non le aveva fornito i chiarimenti richiesti con la lettera 27.1.2009 (doc.1),

██████████ aveva peraltro ommesso di impugnare la sentenza del Tribunale di Roma, nonostante "*i vizi e le contraddizioni*" che la "*..viziavano*".

Ha quindi chiesto la reiezione delle domande, con vittoria di spese.

--

In corso di causa sono stati sentiti alcuni testi.

--

Con sentenza n. 10048/2018 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di ██████████ e lo ha condannato a pagare le spese processuali in favore dei tre convenuti.

Secondo il Tribunale "*La domanda risarcitoria per mala gestio non può essere accolta, posto che in nessun modo vengono allegati e forniti elementi di valutazione che consentano di ritenere che, qualora vi fosse stata davanti al Tribunale di Roma una tempestiva costituzione, sarebbe stata possibile una difesa idonea a portare a una pronuncia di esonero di responsabilità in capo al dr. ██████████*

..nonostante risultasse una condotta omissiva da parte di ██████████ la quale "...avrebbe dovuto in qualche modo riscontrare e prendere posizione sull'atto di citazione che le era stato inviato, a prescindere dal fatto che fosse in originale o meno", non vi era stata, da parte di ██████████ alcuna allegazione sul fatto che una "*condotta diversa*" avrebbe portato a una "*sentenza diversa*".

E d'altro canto ██████████ aveva denunciato l'inadempimento di ██████████ in relazione alla sola condotta omissiva di quest'ultima, senza avere chiedere l'indennizzo ai sensi della polizza (peraltro negato da ██████████ prima della presente causa).

Ritenuto che nessuna delle parti si era difesa *sull'unica questione realmente rilevante*, il Tribunale ha rigettato la domanda di ██████████ e lo ha condannato a rifondere le spese processuali del grado a tutti i convenuti.

--

Avverso la detta sentenza ██████████ ha proposto appello; ha chiesto la riforma dell'appellata sentenza, limitando la domanda di accertamento e di condanna nei confronti della sola ██████████ e deducendo che le spese processuali delle altre parti avrebbero dovuto essere pagate dalla sola ██████████.

I motivi di appello sono stati così intitolati.

- 1) **<Error in iudicando nell'inquadramento della fattispecie>**: l'appellante deduce di non avere mai inteso promuovere "*alcuna domanda di mala gestio*", bensì una domanda diretta a sentir accertare la di responsabilità contrattuale di ██████████ ex art. 1218 cc, con sua conseguente



condanna al risarcimento del danno, per avere l'assicuratrice omesso di costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale di Roma e così lasciando che, in primo grado, egli venisse condannato in contumacia, nonostante notiziata da subito della richiesta risarcitoria e del successivo atto di citazione della signora [REDACTED] che, laddove esso [REDACTED] nei suoi scritti difensivi, aveva evidenziato la *<mala gestio propria di [REDACTED] aveva inteso riferirsi alla cattiva gestione del rapporto le parti..*

- 2) **<Consequente errore nella condanna alle spese di lite>**: l'appellante ha chiesto la revoca della statuizione sulle spese e la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese del doppio grado.

--

[REDACTED] si è costituita, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza, con vittoria delle spese del grado.

Ha dedotto di non avere ricevuto copia originale dell'atto di citazione, con la firma del [REDACTED] per poter conferire la procura; ha reiterato i medesimi argomenti già utilizzati in primo grado.

--

[REDACTED] e [REDACTED] nei cui confronti non sono state più proposte domande, si sono costituite separatamente, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza sulla condanna del [REDACTED] a pagare loro le spese, o, in subordine, la condanna in tal senso della parte ritenuta di giustizia.

--

Rigettata l'istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, la Corte ha assunto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti precisate in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.

--

Osserva la Corte che, diversamente dalla cd mala gestio impropria (la responsabilità dell'assicuratore verso i terzi danneggiati), la responsabilità da **mala gestio propria** riguarda i rapporti che intercorrono tra assicuratore e assicurato.

Essa trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 cc) ed è **configurabile anche nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato.**

La mala gestio propria, quindi, altro non è che una forma di **responsabilità contrattuale** dell'assicuratore, che considera l'assicuratore quale mandatario in rem propriam (v. Cass.n. 7 del 09/01/1990, secondo la quale *<L'assicuratore che sta in giudizio in base al patto di gestione della lite, quale mandatario in rem propriam, è responsabile verso l'assicurato anche oltre il limite del massimale di polizza allorquando ritardi o rifiuti di risarcire il danno senza che ciò trovi ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi tutelati, ovvero quando la gestione della lite da parte sua sia tale da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero ancora quando si tratti di una gestione dilatoria, indolente, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi; in tal caso spetta all'assicurato - il quale ritenga non diligentemente tutelato il proprio interesse - dimostrare il fatto obiettivo del detto comportamento negativo o dilatorio dell'assicuratore ed il pregiudizio subito, mentre all'assicuratore incomberà l'onere di provare che il pregiudizio è dipeso da causa a lui non imputabile, ad esempio perché la richiesta del danneggiato era manifestamente eccessiva ovvero per essere ragionevolmente contestabile la responsabilità dell'assicurato, circostanze tutte, codeste, alla valutazione delle quali il*



giudice - per l'accertamento di una eventuale responsabilità dell'assicuratore - dovrà procedere con giudizio ex ante>

In casi del genere, l'assicurato può chiamare in causa l'assicuratore per ottenere il **risarcimento dei danni**. Trattandosi di responsabilità contrattuale, occorrerà però che egli dimostri il pregiudizio patito a causa dell'inadempimento contrattuale: sarà invece onere dell'assicurazione giustificare la propria condotta.

Orbene, in atto di citazione e in atto di appello [REDACTED] non si duole dell'omesso pagamento dell'indennizzo da parte della società assicurativa, né ha promosso nei confronti di quest'ultima un'azione di rivalsa.

Egli si è limitato -e si limita a dolersi- del fatto che [REDACTED] -pur se da lui notiziata regolarmente del sinistro e dell'atto di citazione in giudizio notificatogli dalla signora [REDACTED] non ha *seguito la lite secondo il dettato contrattuale della clausola di gestione della lite*, che così prevedeva:

<Gestione delle vertenze, spese legali.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'assicurato, designando ove occorra tecnici e legali ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato steso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite pari a un quarto del massimale in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati...>

Rileva questa Corte che, sebbene ancora in questo grado [REDACTED] eccepisca di non avere avuto notizia del sinistro occorso alla signora [REDACTED] né della citazione introduttiva della causa iniziata da quest'ultima contro il [REDACTED] tale eccezione risulta smentita sia dalla risalente documentazione prodotta da quest'ultimo, sia dalle dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado sull'avvenuta trasmissione e ricezione a [REDACTED] sin dal settembre 2009, anche dell'atto di citazione (non importa se in originale o in fotocopia) in giudizio del [REDACTED] avanti al Tribunale di Roma, la cui prima udienza era fissata al 7.4.2010 (il che avrebbe consentito all'assicuratore un ampio spazio di manovra, anche senza doversi costituire in giudizio, nde).

Del pari, sebbene [REDACTED] eccepisca che il patto di gestione della lite (prima riportato) le consentisse la facoltà di agire in giudizio sino a quando vi avesse avuto interesse, ciò non significa che essa fosse libera di disinteressarsi totalmente della vertenza anche in sede stragiudiziale: la clausola contrattuale in questione le attribuiva, invero, la facoltà di gestire la vertenza fino a quando avesse avuto interesse, ma non anche quello di ignorarla del tutto a suo completo piacimento e arbitrio, essendo stata comunque prevista una "gestione" della vertenza.

Sino a quando vi avesse avuto interesse, certo; senza obbligo di costituirsi, certo; ma non ignorandola del tutto e non prendendola neppure in esame senza alcun apprezzabile motivo, come invece avvenuto nel caso in specie, pur essendo stata notiziata del sinistro sin dal gennaio 2009, come risulta dal doc. 1 di [REDACTED] (del quale, peraltro, non risulta invece l'avvenuta spedizione all'assicurato [REDACTED])



Se così è, deve ritenersi che -indipendentemente dal fatto che [REDACTED] si sia costituito o meno in quella causa (come era libero di fare, ma non obbligato: tanto più se fidava nel corretto comportamento dell'assicuratore ex art. 1175 e 1375 cc in ordine al patto di gestione della lite da parte di quest'ultimo, cui egli ha corrisposto regolarmente il premio di polizza)- [REDACTED] è da considerare inadempiente ex art. 1218 cc e deve dunque rispondere del pregiudizio subito dall'assicurato, se questi lo ha provato.

Nel caso in esame, pur nell'accertata inadempienza di [REDACTED] [REDACTED] non ha provato di avere subito alcun pregiudizio concreto, che non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, e neppure consistere, come vorrebbe l'appellante, nella manleva dalla condanna in contumacia subita avanti al Tribunale di Roma.

Ed invero, pur se [REDACTED] risulta totalmente essersi disinteressata del sinistro comunicatole dal [REDACTED] (quando invece avrebbe dovuto almeno iniziare a gestire la lite, pur se nei limiti del suo interesse) essa, in base al contenuto del patto di gestione della lite, non era obbligata a resistere nel giudizio promosso contro [REDACTED] e, soprattutto, non è affatto certo e neppure probabile che, ove si fosse costituita, il giudizio avanti al Tribunale di Roma avrebbe avuto un esito diverso, considerando che il [REDACTED] è stato condannato in un giudizio nel corso del quale il nominato CTU medico ha accertato l'esistenza di una sua responsabilità già nella scelta del tipo di intervento da eseguire.

Ciò tanto più considerando che, a fronte della pur colpevole inattività di [REDACTED] nulla avrebbe impedito a [REDACTED] di costituirsi nel giudizio nel quale era stato convenuto, pur se con propri legali e propri tecnici come previsto nello stesso patto di gestione, al fine di difendere le proprie ragioni e, prima ancora, a fronte del silenzio di [REDACTED] di accertarsi dell'attività -o dell'inattività di quest'ultima- per indirizzare consapevolmente il proprio comportamento, dato che, come più volte ricordato, il patto di gestione della lite non implicava una sicura e costante attività della sua assicuratrice, autorizzata a gestirla solo fino a quanto vi avesse avuto interesse.

Né si vede in cosa d'altro si potrebbe ancorare il chiesto risarcimento del danno, visto che lo stesso [REDACTED] non ha indicato altri profili di pregiudizio concreto da lui subiti, pur se era ovviamente suo onere -quanto meno- allegarli.

Ciò vale anche per la domanda di risarcimento del “ **danno all'immagine, intesa quale reputazione personale e prestigio professionale, quantificato nell'importo pari ad € 30.000,00, ovvero secondo il prudente apprezzamento**”, giacché anche in questo caso [REDACTED] non ha provato alcun danno, come era suo onere dimostrare (sul punto, v. Cass. n. 31537/2018, secondo la quale *<In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato>*

Nel caso in specie, va anzi evidenziato che [REDACTED] è stato condannato per responsabilità professionale dal Tribunale di Roma e non ha impugnato la detta sentenza, che è quindi divenuta irrevocabile anche per effetto di una sua precisa scelta.

--



Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda di [REDACTED] di accertamento dell'inadempimento di [REDACTED] ma va rigettata quella volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno.

L'esito complessivo della lite nel rapporto fra [REDACTED] e [REDACTED] impone dunque, la compensazione, fra tali due parti, delle spese del primo grado e del presente grado d'appello.

L'appellante [REDACTED] nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in primo grado e in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ha chiesto la condanna di [REDACTED] anche al pagamento delle "...spese di mediazione per assenza ingiustificata" di [REDACTED] all'incontro fissato, cui [REDACTED] non ha partecipato (v. doc. 29 fsc. [REDACTED])

La domanda di condanna di [REDACTED] al pagamento delle "spese di mediazione" non è stata però riproposta in appello, come si legge nelle conclusioni in epigrafe:

"Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in considerazione del doppio grado di giudizio, nonché in considerazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione civile obbligatoria ex art. art. 96, comma 3 c.p.c., oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari".

La specifica norma cui fa riferimento l'appellante -v. p.16 dell'atto di appello fa riferimento- è l'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010, comma, aggiunto dall'art. 84, comma 1, lett. i) d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013, che così recita: *«Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».*

La norma accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente -l'espressione «condanna» non lascia spazio a dubbi in proposito- in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (così Cass. 2030/2018), fatto- questo- da ritenersi indiscutibilmente accertato nel caso in esame.

[REDACTED] va quindi condannata *al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».*

Diverso ordine di considerazioni si impone nel rapporto fra [REDACTED] e le altre parti [REDACTED] e [REDACTED]

In primo grado, di tali parti [REDACTED] aveva dedotto la corresponsabilità che però, non è stata accertata; essendo risultato soccombente, la sentenza del Tribunale va confermata in ogni sua parte (e quindi anche per le spese).

Per il presente grado, [REDACTED] ha ancora una volta citato [REDACTED] e [REDACTED] e, pur senza dedurne la corresponsabilità, ha comunque concluso anche nei loro confronti (*"Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui condanna alla refusione delle*



spese legali il Prof. [REDACTED] alle parti e per l'effetto dichiarare, in ogni caso, la non debenza delle somme dovute a titolo di spese legali") ma, come già detto, tale domanda viene rigettata.

[REDACTED] risulta dunque nuovamente soccombente nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] con la conseguenza che gravano su di lui le spese da ciascuna di esse sostenute in questo grado, liquidate a titolo di compenso professionale come da dispositivo (tenuto conto del valore della domanda nei confronti delle dette due appellate, avente ad oggetto le sole spese del giudizio di primo grado, pari a e. 1600,00 per ciascuna) secondo i criteri minimi previsti dal DM 55/2014 e succ. mod., in ragione dell'impegno concretamente profuso; oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 10048/2018 del Tribunale di Milano, e, per l'effetto in parziale riforma di quest'ultima,

-accerta e dichiara [REDACTED] PLC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, inadempiente in ordine al patto di gestione della lite contenuto nel contratto di assicurazione stipulato in data 04.11.2008,

-rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per le ragioni di cui in motivazione,

-dichiara compensate fra [REDACTED] e [REDACTED] le spese del primo grado di giudizio,

-condanna [REDACTED] al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio,

-conferma nel resto,

-dichiara compensate fra [REDACTED] e [REDACTED] le spese del presente grado d'appello,

-condanna [REDACTED] a rifondere ad [REDACTED] e [REDACTED] le spese del presente grado d'appello, liquidate in e. 1.500,00 in favore di ciascuna, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte d'Appello di Milano il giorno 24 febbraio 2021.

Il Presidente est.
Vinicio Licia Serena Calendino

